

Manovra salvadeficit 2011: analisi dei provvedimenti già in vigore

di Celeste Vivenzi

Pubblicato il 23 agosto 2011

in attesa delle modifiche in sede di conversione, analizziamo i provvedimenti in vigore e le problematiche che nasceranno dalla loro applicazione

In attesa della conversione in legge del decreto in oggetto, che sicuramente durante il passaggio in Parlamento subirà modifiche e vedrà l'introduzione di nuove norme, con il presente contributo si fornisce un riassunto pratico e una prima analisi dei punti principali del provvedimento .

Novità in materia di Addizionali (art. 1). Viene introdotta a far data dall'**1. 01.2012** la possibilità per le Regioni a Statuto ordinario di aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef (oggi in vigore con l'aliquota minima dello 0,90%). Tuttavia l'aumento deve rientrare entro certi limiti ovvero: 1) 0,5 % per il 2012 e 2013; 2) 1,1 % per il 2014; 3) 2,1 % per il 2015. Le Regioni non potranno aumentare le aliquote dei tributi e delle addizionali aventi natura "**statale**" in attesa della formulazione del patto di stabilità e dell'entrata in funzione del federalismo fiscale ma saranno libere, a far data dall'**1.01.2012**, di aumentare le addizionali di tipo comunale.

Novità pensione donne (art. 1). Dal 1° gennaio 2016 il requisito anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione delle lavoratrici del settore privato è incrementato di un mese; dal 1° gennaio 2017 di due mesi ; dal 1° gennaio 2018 di tre mesi; e così via secondo una scaletta prestabilita fino al 2028. Lo scopo è quello di innalzare il requisito della pensione di vecchiaia dai

60 ai 65 anni sulla falsariga di quanto già fatto, in maniera più incisiva, per le lavoratrici del settore pubblico.

Imposta Provinciale di trascrizione e atti soggetti a Iva (art. 1). Introdotta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli atti soggetti a Iva l'imposta provinciale di trascrizione. Acquistare un veicolo costerà molto di più e l'imposta fissa coprirà i veicoli con una potenza massima di 53 kw (ovvero 75 cavalli) mentre dai 54 KW in poi l'imposta sarà proporzionale alla potenza del motore. Per atti soggetti ad Iva ci si riferisce a quelli sottoscritti con i concessionari od i rivenditori di auto. Si ricorda a titolo informativo che l'imposta fissa di trascrizione ammonta ad € 150,81.

Liberalizzazione attività economiche e professioni (art. 3). L'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio della libertà d'impresa e sulla concorrenza e non devono sussistere restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche. L'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica è regolata dall'autorità amministrativa solo in caso di necessità. Per le professioni le limitazioni all'accesso sono regolate solo dalla legge dello Stato e vengono previste nuove regole per l'accesso, la formazione continua, la pubblicità e per il praticantato (che deve essere retribuito e non può durare per più di tre anni). Il professionista deve essere in possesso di apposita polizza professionale ed il suo compenso deve essere pattuito per iscritto e può derogare alle stesse tariffe professionali. Rimane in essere l'esame di Stato previsto per le professioni regolamentate. Dalla lettura della norma si deduce che attività come le farmacie, i taxi, i tabacchi ecc. non dovrebbero più trovare limiti (né geografici né di numero contingentato) ai fini dell'inizio di nuove attività.

Introduzione nel codice penale del reato di caporalato (art. 12). Coloro che reclutano manodopera o sfruttano i lavoratori verrà punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Per sfruttamento si intende:

retribuzione dei lavoratori in modo molto difforme a quanto stabilito nei contratti collettivi nazionali; violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; condizioni di lavoro e di alloggio particolarmente gravi e misere. Previsto l'aumento della pena da un terzo alla metà se l'illecito riguarda più di tre lavoratori, se vi sono coinvolti dei soggetti minori in età non lavorativa o se i lavoratori sono stati esposti a grave pericolo. La condanna per il reato di caporalato prevede pene accessorie che vanno dall'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, al divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione e dall'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni o da finanziamenti erogati dallo Stato o dall'Unione Europea.

Collocamento obbligatorio disabili (art. 9). I datori di lavoro privati che occupano dipendenti in varie unità produttive ed i datori di lavoro privati appartenenti ad un gruppo possono assumere lavoratori disabili (nel limite della quota imposta per legge) presso la sede o presso una società del gruppo a loro scelta (la sede deve trovarsi in Italia). Le assunzioni effettuate in numero maggiore presso una sede compensano le assunzioni effettuate in misura minore presso le altre sedi. I datori di lavoro privati, che si avvalgono di questa facoltà, devono trasmettere in via telematica (a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui si trovano le unità produttive e le sedi delle diverse imprese del gruppo) il prospetto dal quale risulta l'adempimento dell'obbligo delle assunzioni dei disabili. Lo stesso discorso è valido anche per la Pubblica Amministrazione (dietro apposita richiesta) al fine di assumere in un'unità un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto e compensando quindi le eccedenze con il minor numero di lavoratori assunti in altre sedi della stessa Regione.

Contributo di solidarietà (art. 2). Introdotto a decorrere dal 2011 e fino al 2013 sul reddito complessivo di importo superiore ad € 90.000 e fino ad € 150.000 lordi annui un contributo di solidarietà del 5% mentre sul reddito eccedente i 150.000 € la tassazione sarà del 10%. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Se dall'applicazione del contributo deriva un aggravio di prelievo superiore a quello che si avrebbe applicando ai fini Irpef l'aliquota del 48%, il contribuente può assolvere all'obbligazione tributaria attraverso l'applicazione della

modalità meno onerosa. La norma entra in vigore dal 13 Agosto, in deroga allo Statuto del Contribuente, e si applica sul reddito complessivo del contribuente, al lordo degli oneri deducibili, e comprende anche il reddito della casa di abitazione. Il contributo in oggetto ha sollevato una discussione tra politica, calciatori e relative squadre di appartenenza. I calciatori percepiscono dalla loro attività compensi al netto delle imposte in quanto queste vengono pagate dalle squadre in qualità di sostituto d'imposta (i loro contratti prevedono questa condizione). In merito al Contributo in oggetto nasceva quindi l'esigenza di capire se il nuovo balzello fosse da ritenersi a carico della società di calcio o a carico del calciatore. La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro (**parere n. 17 del 18 agosto 2011**) sembrerebbe aver fornito importanti chiarimenti ribadendo che il Contributo di solidarietà sia da corrispondersi dagli stessi Calciatori per i seguenti motivi: 1) il contributo è da calcolarsi anche su altri redditi di tipo personale (casa, redditi da immobili, compensi elargiti da sponsor ecc.); 2) il Contributo non è equiparabile all'imposta Irpef classica in quanto è deducibile dal reddito del contribuente; 3) la natura straordinaria del Contributo stesso non avrebbe potuto essere previsto in sede di firma del contratto tra il calciatore e la società di calcio. Per completare l'analisi della norma è utile ricordare che non sono soggetti a tassazione i redditi non soggetti alla tassazione ordinaria ovvero: canoni locazione soggetti a cedolare secca, somme soggette a tassazione sostitutiva come interessi, dividendi, reddito contribuenti minimi, somme soggette a tassazione separata. Per ultimo occorrerà stabilire le modalità pratiche di attuazione della norma ai fini del possibile coinvolgimento del sostituto d'imposta (datore di lavoro) che, disponendo solo dei dati riguardanti il lavoro dipendente, per applicare la normativa dovrebbe invece conoscere l'intera posizione individuale reddituale del lavoratore (generando difficoltà operative). Lo stesso discorso vale anche per i pensionati.

Esercizi per la distribuzione commerciale (art. 6). In ottemperanza alle disposizioni Comunitarie in materia di concorrenza e di libera circolazione delle merci e dei servizi, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande potranno essere svolte senza sottostare all'obbligo di rispettare orari di apertura e di chiusura, di chiusura domenicale e festiva o di chiusura infrasettimanale. La precedente normativa prevedeva tale possibilità solo in alcune regioni per ragioni turistiche o per le città d'arte.

Omessa fatturazione dei Professionisti (art. 2). Il Decreto di cui sopra introduce (in presenza di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento nel corso di un quinquennio) a carico dei professionisti iscritti in Albi o ad Ordini professionali (violazioni compiute in giorni diversi) l'applicazione della sanzione della sospensione dell'iscrizione all'Albo o all'Ordine per un periodo da tre giorni a un mese e, in caso di recidiva, la sospensione per un periodo da quindici giorni a sei mesi. La norma chiarisce che se le violazioni sono state commesse nell'esercizio della professione in **forma associata**, la sanzione è applicabile a **tutti i professionisti** associati. La sospensione deve essere **immediatamente esecutiva**, comunicata all'Ordine o all'Albo presso cui è iscritto il soggetto sanzionato e pubblicata sul sito Internet professionale. Si è sostanzialmente previsto per i professionisti quanto disposto per le altre tipologie di contribuenti (ovvero i soggetti tenuti all'emissione di scontrini fiscali e ricevute). La norma, di primo acchito, appare però di non semplice attuazione in quanto non sembra affatto agevole poter contestare la violazione nei confronti della clientela dei professionisti. I professionisti infatti sono soggetti che emettono la fattura al momento del pagamento delle prestazioni ed inoltre, ai fini pratici, occorre considerare che il solo fatto di scovare un cliente fuori dallo studio senza ricevuta, non costituisce un fatto automaticamente riconducibile "**ad una omessa fatturazione**" ma potrebbe trattarsi di un evento addebitabile ai motivi più disparati (consegna e ritiro documenti, esame di una pratica ecc.). **A questo punto non resta che rimanere in attesa delle misure pratiche che l'Amministrazione Finanziaria metterà in campo per rendere più incisiva la nuova normativa prevista dalla Manovra bis e dalla quale, secondo le dichiarazioni rilasciate, lo Stato si aspetta un incasso considerevole.**

La pubblica Amministrazione e i licenziamenti (art. 1). La pubblica amministrazione potrà risolvere il rapporto di lavoro dei dipendenti in possesso dei 40 anni di anzianità contributiva anche per i periodi che vanno dal 2012 fino al 2014 compreso.

Riciclaggio (art. 2). Ridotto l'utilizzo del contante nei pagamenti che non può superare i 2.500 €

(il limite era di 5.000 €). In caso di superamento devono essere utilizzati mezzi “tracciabili” (assegni, carta credito, bonifici). La norma si applica anche all’emissione degli assegni bancari e postali che, per importi superiori ai 2500 €, dovrà contenere il nome o la ragione sociale del beneficiario e la relativa clausola di non trasferibilità. Infine ,entro il 30 settembre 2011, i libretti di deposito bancari e postali con un saldo pari o superiore ai 2500 € dovranno essere estinti o trasformati in libretti nominali. La norma è entrata in vigore il 13 agosto 2011.

Rendite finanziarie (art. 2) Portata al 20% la tassazione sulle rendite finanziarie (titoli, depositi, conti correnti, dividendi da azioni e partecipazioni sociali “non qualificate” e capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari). La tassazione al 20% sostituisce quella del 27% per gli interessi sui depositi e conti correnti bancari e del 12,5% per le altre rendite finanziarie. Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e dei Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l’economia meridionale, delle forme di previdenza complementare. Resta inalterata la tassazione per i dividendi delle partecipazioni qualificate possedute da persone fisiche, che concorrono al reddito per il 49,72%, e i dividendi percepiti da società di capitali che scontano una tassazione sul 5 %. La nuova misura scatta sui proventi esigibili dal 1° gennaio 2012. Le **Minusvalenze** realizzate fino al 2011 si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% del loro ammontare nei limiti temporali previsti dall’art.68 del Tuir (termine quinquennale).

Le festività civili (articolo 1). A decorrere dall’anno **2012** le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni cadranno il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica successiva o la stessa Domenica . La Manovra si riferisce pertanto solo alle festività non religiose e annualmente il Governo,attraverso un apposito decreto, potrà decidere dove spostarle eliminando in questo modo la possibilità di usufruire dei ponti.

Robin Hood-tax sui petroliferi (art. 7). Si prevede un’addizionale del 6,5 % dell’Ires per i soggetti che abbiano conseguito nell’esercizio precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore ad 1 milione di euro. La “Robin Hood tax” si applicherà a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e

per i tre periodi d'imposta successivi (l'aliquota dell'addizionale verrà aumentata di quattro punti percentuali per i tre periodi successivi). La norma non incide ai fini del calcolo degli acconti d'imposta dovuti per i periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 ed è fatto divieto alle imprese di trasferire l'onere fiscale aggiuntivo nei confronti dei consumatori. Il tributo colpisce anche se società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale e quelle che producono energia rinnovabile (fotovoltaico, eolico e biomasse).

Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (art. 6). La segnalazione certificata di inizio attività (Scia), la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e chiedere all'amministrazione di provvedere alle verifiche.

Il sistema "Sistri" è stato soppresso (art. 6). Pur rimanendo ferme le norme in materia di gestione dei rifiuti i relativi adempimenti possono essere effettuati con la tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione. Torna in vigore anche il vecchio Mud.

Novità in materia di contratti di lavoro (art. 8). I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda possono realizzare accordi per l'occupazione, per i contratti di lavoro, per l'emersione del lavoro irregolare, per gli incrementi di competitività e di salario, per la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, per gli investimenti e l'avvio di nuove attività. I contratti sopra indicati potranno regolare l'organizzazione del lavoro e della produzione, gli impianti audiovisivi e l'introduzione di nuove tecnologie; le mansioni del lavoratore, la classificazione del personale; i contratti a termine, a orario ridotto e flessibili, il regime della solidarietà e la somministrazione di lavoro; la disciplina dell'orario di lavoro; le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro (comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva); la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e

le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro (fatto salvo il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio). Viene stabilito che le disposizioni contenute nei contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che siano state approvate con votazione a maggioranza di tutti i lavoratori. Questa norma si inserisce nel famoso dibattito sulla mancata validità erga omnes dei contratti collettivi e sull'attuazione dell'art.39 della Costituzione. Il tutto sancisce e ribadisce che i contratti collettivi, in quanto atti di natura privata, vincolano al rispetto solo i soggetti firmatari. Dalla lettura della norma contenuta nelle manovre ,attraverso accordi aziendali, si cerca di dare validità ai contenuti del "contratto aziendale" nei confronti di tutti i dipendenti anche se non iscritti ai Sindacati firmatari (in quanto approvati tramite "votazione" da parte dei diretti interessati). Per queste motivazioni si sono sollevate voci di attacco nei confronti dell'Art.18 dello Stato dei lavoratori che, pur in assenza di una palese modifica legislativa, potrebbe essere derogato, (i.e. in materia di reintegrazione del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo) se l'accordo aziendale in vigore prevede per la problematica soluzioni di altro genere votate ed approvate tramite il Referendum dei lavoratori.

Studi di settore (art. 2). Affinché sia valida l'impossibilità di effettuare accertamenti basati su presunzioni semplici, per chi risulta congruo e coerente fino al 40% dei ricavi dichiarati, (con il limite di € 50.000) occorre che il contribuente sia congruo (valido l'adeguamento spontaneo in dichiarazione) anche per il periodo d'imposta precedente.

Stretta sui Tirocini (art. 11). I tirocini formativi e di orientamento possano essere promossi solo da soggetti in possesso degli specifici requisiti stabiliti dalle normative. I tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio (la durata di cui sopra non vale per i disabili, gli invalidi , i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione). Viene però prevista una deroga attraverso apposite normative

delle Regioni .

Tassati i Parlamentari (art. 13). Con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene introdotta un'imposta sulle retribuzioni o indennità di carica in misura del 10 % per la parte eccedente i 90.000 € e fino a 150.000 € e del 20 % per la parte eccedente i 150.000 €. La riduzione non potrà comunque far scendere il trattamento economico spettante al di sotto dei 90.000 € lordi annui. Si prevede una riduzione del 50% dell'indennità parlamentare per gli onorevoli che svolgono altre attività lavorative per le quali si percepisce un reddito uguale o superiore al 15 % dell'indennità di cui all'oggetto. La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche dalla quale si possa ricavare il superamento del limite. Si stabilisce infine che la carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva.

23 agosto 2011

Celeste Vivenzi